REGOLAMENTO (UE) 2015/1739 DELLA COMMISSIONE

del 28 settembre 2015

che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda l'impiego del tartrato di ferro come antiagglomerante nel sale e nei suoi succedanei

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

IT

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (¹), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3, e l'articolo 14,

visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco UE degli additivi autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro uso.
- Il regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione (3) stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati (2) negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008.
- Tale elenco può essere aggiornato conformemente alla procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, che può essere avviata su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.
- (4) Il 18 gennaio 2012 è stata presentata una domanda di autorizzazione d'impiego del tartrato di ferro come antiagglomerante nel sale e nei suoi succedanei. La domanda è stata successivamente resa accessibile agli Stati membri a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008.
- (5) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha valutato la sicurezza del tartrato di ferro, un prodotto di complessazione del tartrato di sodio e del cloruro di ferro (III), come additivo alimentare e nel parere (4) del 9 dicembre 2014 ha concluso che, tenuto conto dei dati tossicologici e delle ipotesi prudenti inclusi nella valutazione dell'esposizione, il suo impiego come antiagglomerante nel sale e nei suoi succedanei nelle dosi proposte non presenta alcun rischio per la sicurezza.
- (6) L'aggiunta di un antiagglomerante nel sale e nei suoi succedanei è considerata necessaria per migliorare le proprietà di scorrimento ed evitare la formazione di agglomerati duri quando esposti all'umidità e durante lo stoccaggio. L'impiego del tartrato di ferro può costituire un'alternativa ad altri additivi attualmente autorizzati, come i ferrocianuri (E 535-538) e il biossido di silicio — silicati (E 551-553). È pertanto opportuno autorizzare l'impiego del tartrato di ferro come antiagglomerante nel sale e nei suoi succedanei e attribuire a tale additivo il numero E 534.
- È opportuno includere le specifiche per il tartrato di ferro (E 534) nel regolamento (UE) n. 231/2012 quando tale sostanza viene inserita per la prima volta nell'elenco UE degli additivi alimentari di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008.
- (8) I regolamenti (CE) n. 1333/2008 e (UE) n. 231/2012 dovrebbero pertanto essere modificati di conseguenza.
- Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ GUL 354 del 31.12.2008, pag. 16.

⁽⁷⁾ GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.
(7) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.
(7) Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1).

⁽⁴⁾ EFSA Journal 2015;13(1):3980.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

IT

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2015

Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER IT

ALLEGATO I

L'allegato II del	regolamento	(CE) n.	1333	/2008 è	così	modificato:

	534	Tartrato di ferro»						
La	parte E	è così modifica	ta:					
a)	nella ca	tegoria 12.1.1	«Sale»:					
	i) dopo	la voce relativ	a all'additivo	alimentare E 530 è inser	ita la seguento	e nuova vo	oce:	
		«E 53	4 Tartra	to di ferro		110	(92)»	
	ii) è ag	giunta la seguer		di pagina: Espresso sulla sostanza s	secca»			
			«Succedanei d	el sale»:				
b)				alimantana E 220 452 à	imanuita la ana		VA 110.001	
b)				alimentare E 338-452 è	inserita la seg	uente nuo	va voce:	

ALLEGATO II

Nell'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012, dopo le specifiche relative all'additivo alimentare E 530, è inserita la seguente nuova voce:

«E 534 TARTRATO DI FERRO

IT

Sinonimi Meso-tartrato di ferro; prodotto di complessazione del tartrato di sodio con clo-

ruro di ferro (III)

Definizione Il tartrato di ferro è prodotto mediante isomerizzazione di L-tartrato fino a una

miscela di equilibrio di D-, L-, e meso-tartrato seguita dall'aggiunta di cloruro di

ferro (III).

Numero CAS 1280193-05-9

Denominazione chimica Prodotto di complessazione del ferro (III) con acido D(+)-, L(-)- e meso-2,3-diidros-

sibutandioico

Formula chimica $Fe(OH)_2 C_4H_4O_6Na$

Peso molecolare 261,93

Tenore

meso-tartrato > 28 %, espresso come anione sulla sostanza secca

D(-)- e L(+)-tartrato > 10 %, espresso come anione sulla sostanza secca

Ferro (III) > 8 %, espresso come anione sulla sostanza secca

Descrizione Soluzione acquosa di colore verde scuro che in genere comprende circa il 35 % in

peso di prodotti di complessazione

Identificazione Altamente solubile in acqua

Test positivi per tartrato e ferro

pH di una soluzione acquosa di prodotti di complessazione al 35 % compreso

tra 3,5 e 3,9

Purezza

Cloruro Non più del 25 %

Sodio Non più del 23 %

Arsenico Non più di 3 mg/kg

Piombo Non più di 2 mg/kg

Mercurio Non più di 1 mg/kg

Ossalati Non più dell'1,5 % espresso come ossalato sulla sostanza secca»